



GUIDA OPERATIVA ALL'ADEMPIMENTO DELL'ARTICOLO 30

Come compilare correttamente il Modello EAS

Aggiornato con le note interpretative dell'Agenzia delle Entrate in tema di remissione in bonis per i casi di mancato o tardivo invio

A cura della redazione di Infocontinua

Hanno collaborato: Carlo Mazzini, Francesco Aurisicchio, Elisabetta Bianchetti, Mauro Diluca.

I edizione: settembre 2009

II edizione: ottobre 2009

III edizione: gennaio 2011

IV edizione: maggio 2012

V edizione: maggio 2012

Marzo 2013 – Sesta edizione

PRIMA PARTE

Articolo 30: cosa cambia per l'associazionismo italiano

IL PRIMO ADEMPIMENTO EAS

Chi è obbligato ad inviare la comunicazione

Enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti

Enti che devono compilare solo alcune parti del modello

Chi è esonerato dall'adempimento

Il caso delle associazioni e società sportive dilettantistiche

I termini e i modi di presentazione della comunicazione per gli enti di nuova costituzione

I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI EAS

Cosa succede se ci saranno variazioni dei dati successivamente all'invio del modello

Cosa succede se si perdono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria

Cosa succede se non si invia la comunicazione

Remissione in bonis: la possibilità di sanare il mancato invio

I TERMINI IN SINTESI

SECONDA PARTE

Primo riquadro: dati anagrafici dell'ente e del rappresentante legale

Secondo riquadro: analisi dei 38 punti della dichiarazione

TERZA PARTE

Il ruolo dell'intermediario

Controlli futuri

Nota alla sesta edizione

Questa edizione della Guida nasce dalla necessità di aggiornare le informazioni delle precedenti edizioni alla luce della modifica di cui all'art 2, c 1, DL 16/2012 convertito con modif. da L 44/2012 e delle interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate rese con Circ 38/12 e Ris 110/12.

PRIMA PARTE

Articolo 30: cosa cambia per l'associazionismo italiano

Il 2 settembre 2009, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con cui è stato approvato il **Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - Modello EAS** - ai sensi dell'articolo 30 del DL 185/08 convertito, con modificazioni, in L. 2/09. Il Modello è una procedura di dichiarazione operativa ai fini fiscali di quanto è stato introdotto dai commi 1, 2, 3 e 3-bis dell'articolo 30.

Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del DPR 917/86 (TUIR - Testo Unico Imposte Redditi) e nell'art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge Iva), hanno l'obbligo di comunicare telematicamente, tramite il Modello EAS, all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit con alcune eccezioni. Infatti, qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che:

- richieda agli associati la quota associativa, e / o
- ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo, rientra nell'ambito di applicazione del Modello EAS.

IL PRIMO ADEMPIMENTO EAS

Chi è obbligato ad inviare la comunicazione

Gli enti interessati dal nuovo obbligo sono di due tipi:

1. gli enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti
2. gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello.

Enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti

- gli enti associativi (associazioni) di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;
- gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che usufruiscono del regime di de-commercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci verso pagamento di corrispettivi specifici;
- gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.

Enti che devono compilare solo alcune parti del modello

A seguito della Circolare 45/09, è stato chiarito che alcune tipologie di associazioni sono obbligate a compilare parzialmente il Modello EAS in quanto, essendo già iscritte a determinati registri, elenchi o albi, è possibile per l'amministrazione pubblica ottenere gran parte delle informazioni richieste nel modello.

Sono interessate alla **compilazione parziale** del modello le seguenti tipologie di associazioni:

- associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art 7 L 383/00
- associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'art 6 L 266/91 che svolgono **attività commerciali** e produttive marginali, **diverse** da quelle individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995
- associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte al registro del CONI
- associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (iscritte ai registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome)
- associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto)
- associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
- partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale
- associazioni sindacali (rappresentate nel CNEL, con funzioni di tutela o rappresentanza riconosciute da normative nazionali o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato);
- associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi;
- le associazioni onlus parziali, per le attività non rientranti nell'ambito Onlus, se svolgenti attività di cui all'art 148 TUIR e 4 DPR 633/72;
- le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa, di cui all'art 20, c 3, L 382/78 ¹;
- le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni ².

¹ Cfr Circ 51/09

² Ibidem

ATTENZIONE

In relazione alle **organizzazioni di volontariato**, le attività commerciali e produttive marginali consentite sono individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995:

- attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111 comma 3 del Tuir, (ora 148, c 3) verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Si tratta in ogni caso di attività tese alla realizzazione degli obiettivi della OdV senza utilizzo degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato (art. 1, comma 2 D.M. 25 maggio 1995).

Chi è esonerato dall'adempimento

Sono esonerate da tale obbligo:

1. le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono **solo attività istituzionali** oppure che, svolgendo **attività commerciali** e produttive, **realizzano solo quelle marginali** individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
2. le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91. La circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;
3. le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell'iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata (vedi oltre);
4. le associazioni onlus di opzione, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l'iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell'istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;

5. le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ex L 49/87

Sono esentate dall'adempimento per mancanza del requisito soggettivo le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione, gli enti associativi commerciali.

Il caso delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Data la complessità della casistica, è bene ripercorrere la casistica relativa le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Nella circolare 12/2009 e nella successiva 45/2009, l'Agenzia interpreta in modo particolarmente severo la norma a prima vista esentativa riguardante le associazioni sportive dilettantistiche. Come abbiamo visto:

1. l'onere dell'invio del modello, seppure in forma ridotta, grava sulle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 del Tuir; vale a dire che è obbligato anche chi – tra queste organizzazioni – richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature, ecc);
2. il modello va inviato – sempre in forma ridotta - anche dalle Asd e dalle omologhe società che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi, ecc.);
3. il modello non va inviato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che incassino unicamente quote sociali.

I termini e i modi di presentazione della comunicazione per gli enti di nuova costituzione

Il modello Eas deve essere presentato entro 60 giorni dalla costituzione ³, **esclusivamente per via telematica** con due alternative:

- direttamente da parte dell'ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- avvalendosi di un intermediario abilitato dall'Agenzia delle Entrate (professionisti del settore tributario, Caf, ecc.).

Il modello Eas è disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere scaricato dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il modello può essere scaricato anche da altri siti internet purché sia conforme per struttura al modello dell'Agenzia delle Entrate e rechi,

³ Per gli enti costituiti da più di 60 giorni, si vada ai successivi paragrafi

oltre che la medesima struttura e sequenza software di quello dell'Agenzia delle Entrate, il segnale di conformità e gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Per le associazioni di nuova costituzione, l'Agenzia delle Entrate segnala ⁴ che i dati quantitativi / economici richiesti ai punti 20, 21, 23, 24, 30 e 31 devono essere riportati in via previsionale.

I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI EAS

Cosa succede se ci saranno variazioni dei dati successivamente all'invio del modello

In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi sono obbligati a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi. Nelle Istruzioni allegate al Modello, l'Agenzia rileva che in sede di rinvio successivo del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.

Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:

- modifica dei dati anagrafici dell'ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA); cfr Risoluzione 125/2011;
- ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
- ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30);
- numero dei soci e/o associati dell'ente associativo (dichiarazione n. 24);
- ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
- costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
- il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
- numero e giorni per l'organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).

Cosa succede se si perdono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria

Nel caso in cui si perdano i requisiti qualificanti, richiamati nell'art. 30, è necessario rinviare nuovamente il Modello entro 60 giorni segnalando gli elementi oggetto di modifica.

Tra i motivi che possono far venire meno i requisiti:

1. lo svolgimento in modo esclusivo o prevalente da parte dell'ente associativo di attività commerciale
2. la trasformazione dell'ente associativo in società lucrativa

⁴ Istruzioni al Modello Eas, pag 3

3. la trasformazione dell'ente associativo in fondazione
4. per le associazioni di cui all'art. 148 comma 3 (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona), il venire meno di una delle clausole antielusive di cui all'art. 148 comma 8 del Tuir.

Cosa succede se non si invia la comunicazione

Gli enti associativi che non invieranno il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. Si cita a tal proposito direttamente quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 12/2009 (confermato dalla Circolare 45/2009): *“Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”.*

Le conseguenze sono particolarmente gravi; infatti, continuando a svolgere le attività sopra richiamate (incasso quote sociali e vendita di beni e servizi ai soci), tutta l'attività dell'ente avrà natura commerciale. L'ente, pertanto, diventerà “ente commerciale” a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta ⁵.

Remissione in bonis: la possibilità di sanare il mancato invio

I casi e i limiti

Con l'articolo 2, c 1, del DL 16/2012, convertito in L 44/2012, il legislatore ha previsto che in merito ai **benefici fiscali** essi siano fruibili anche in presenza di non tempestivo assolvimento degli obblighi, a patto che

- a. sussistano i requisiti sostanziali per il beneficio,
- b. si adempì agli obblighi dichiarativi precedentemente non assolti e
- c. contestualmente si versò l'importo minimo della sanzione.

Questo istituto è chiamato *“remissione in bonis”*.

In merito all'EAS, l'associazione che si avvalga dei benefici ex art 148 TUIR (e analoghi legge IVA) ma non abbia ottemperato all'obbligo dichiarativo entro i termini previsti (60 gg dalla data di costituzione o entro 31 marzo 2011) può **evitare** le conseguenze in precedenza richiamate (vedersi cioè portato a commerciale le quote sociali e i corrispettivi da soci) **inviando il modello EAS e contestualmente pagando una sanzione di 258 euro** con F24 (codice tributo “8114”, come da risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E) entro il termine della prima dichiarazione utile.

⁵ Art 149, TUIR

Con Circ 38/12 e Ris 110/12, l’Agenzia delle Entrate ha **chiarito cosa intende per “prima dichiarazione utile”**, e pertanto quali siano i termini ultimi entro i quali si può utilizzare l’istituto della remissione in bonis.

Al fine di chiarire i termini di utilizzo dell’istituto, si presentano i diversi casi.

1) Chi ha costituito precedentemente al 1 agosto 2012, aveva tempo di utilizzare la remissione in bonis entro il 31 dicembre 2012.

Caso: costituzione 10 giugno 2012: mancato assolvimento adempimento EAS entro i 60 giorni: remissione in bonis da realizzare entro il 31 dicembre 2012.

2) Chi ha costituito a partire dal 1 agosto 2012 e fino al 31 dicembre 2012, ha tempo di utilizzare la remissione in bonis entro il 30 settembre 2013.

Caso: costituzione 10 giugno 2012: mancato assolvimento adempimento EAS entro i 60 giorni: termine ultimo remissione in bonis 30 settembre 2013.

3) A partire dal 2013, chi ha costituito dal 1 gennaio fino al 31 luglio, ha tempo di utilizzare la remissione in bonis entro il 30 settembre dello stesso anno.

Caso: costituzione 10 marzo 2013: mancato assolvimento adempimento EAS entro i 60 giorni: termine ultimo remissione in bonis 30 settembre 2013.


4) A partire dal 2013, chi ha costituito dal 1 agosto fino al 31 dicembre, ha tempo di utilizzare la remissione in bonis entro il 30 settembre dell’anno successivo l’anno di costituzione.

Caso: costituzione 20 settembre 2013: mancato assolvimento adempimento EAS entro i 60 giorni: termine ultimo remissione in bonis 30 settembre 2014.


Si rammenta che **oltre al requisito sostanziale** (essere ente associativo ex art 148 con lo statuto in regola con le disposizioni del comma 8 in caso di vendita di beni e servizi a soci) è necessario che **la violazione non sia stata già constatata all’ente** o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

I TERMINI IN SINTESI

TERMINI COMPILAZIONE EAS PER LA PRIMA VOLTA



TERMINI COMPILAZIONE EAS SUCCESSIVA ALLA PRIMA VOLTA



SECONDA PARTE

Documentazione utile per la compilazione della dichiarazione

Può essere utile raccogliere i seguenti dati, atti e documenti, al fine di redigere correttamente la presente dichiarazione:

- Modello AA5 per il codice fiscale (per il codice e la corretta denominazione dell'ente), e Modello AA7 in caso di Partita Iva (anche per verificare l'opzione di cui alla Dichiarazione 37)
- Atto costitutivo
- Statuto nel quale sono state introdotte per la prima volta le clausole di cui all'art 148, c 8 DPR 917/86 e art 4 DPR 633/72 (vedi Dichiarazione 35): estremi della registrazione
- Modifiche statutarie successive; estremi della registrazione
- Provvedimento (Prefettura o Regione) di iscrizione dell'ente nel Registro delle Persone Giuridiche
- Bilanci o rendiconti dell'ultimo triennio (esercizi chiusi)
- Rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio chiuso relative alle raccolte pubbliche di fondi
- Libro soci
- Libro assemblee
- Libro delibere Consiglio Direttivo
- Codice fiscale dell'ente sopra ordinato (vedi Dichiarazione 5)
- Contratto di acquisto di immobile
- Contratti di locazione o di comodato gratuito nei quali l'associazione è locatario o comodatario)
- Convenzioni (vedi Dichiarazione 22)
- Codici fiscali degli amministratori (vedi Dichiarazione 27).

Primo riquadro: dati anagrafici dell'ente e del rappresentante legale

Nel primo riquadro, devono essere riportati i dati essenziali relativi all'ente e al suo rappresentante legale.

In merito all'**ente**, i dati obbligatori risultano essere:

- Codice fiscale ([vedi Modello AA5/6](#));
- Partita IVA, se l'ente è fornito della Partita IVA in quanto esercita attività commerciali ([vedi Modello AA7/8](#));
- Denominazione ([vedi Modello AA5/6 o AA7/8](#));
- Tipo ente: (indicare uno dei seguenti codici, identificativo della tipologia di ente: **1.** associazioni politiche; **2.** associazioni sindacali; **3.** associazioni di categoria; **4.** associazioni religiose; **5.** associazioni assistenziali; **6.** associazioni culturali; **7.** associazioni sportive dilettantistiche; **8.** associazioni di promozione sociale; **9.** associazioni di formazione extra-scolastica della persona; **10.** società sportive dilettantistiche; **11.** associazioni pro-loco; **12.** organizzazioni di volontariato; **13.** altri enti);
- Data di costituzione ([vedi atto costitutivo](#))
- Sede legale:
 - o Comune
 - o Sigla della Provincia
 - o CAP
 - o Codice del Comune (si tratta di codice catastale del comune, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it)
 - o Indirizzo

Non risultano essere obbligatori:

- Data inizio attività
- Numero civico
- Frazione

da compilare se l'ente è fornito della Partita IVA in quanto esercita attività commerciali

DATI RELATIVI ALL'ENTE		Sede legale	
Codice fiscale	1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0	Comune	Milano
Denominazione	quella riportata nel modello di richiesta di codice fiscale	Tipologia (es. piazza, ecc.)	via
		Indirizzo	Meravigli
Partita IVA	1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0	Provincia (sigla)	MI
Tipo ente	0	C.a.p.	22100
Data di costituzione (giorno, mese, anno)	12 04 00	Codice Comune	A00
		Numero civico	
		Frazione	

scegliere tra quelli riportati nelle Istruzioni alla compilazione del Modello (es. 1 associazioni politiche; ecc)

si tratta di codice catastale del comune, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate

In merito ai dati relativi il **rappresentante legale**, sono obbligatori i seguenti dati:

- Codice fiscale
- Cognome e Nome
- Sesso
- Data di nascita
- Comune o stato estero di nascita

Non sono obbligatori:

- Sigla della provincia (in caso di nascita in stato estero la sigla è EE)
- Telefono, fax e indirizzo email

Non vengono richieste la residenza né il domicilio del rappresentante legale.

RAPPRESENTANTE LEGALE	Codice fiscale	MIRORSI6700000000										
	Cognome	Mario Rossi		Nome								
	Data di nascita	giorno	16	10	anno	67	Comune (o Stato estero) di nascita	Rozzano	Sesso (barrare la radio casella)	M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Provincia (sigla)	
	Telefono			Fax			Indirizzo di posta elettronica					

Secondo riquadro: analisi dei 38 punti della dichiarazione

Enti che possono rispondere solo ad alcune delle dichiarazioni

Nel secondo riquadro, il cuore del modello, gli enti in oggetto devono dare indicazioni per le dichiarazioni di cui ai numeri

4, 5, 6, 25 e 26.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono dare indicazioni per le dichiarazioni di cui ai numeri

4, 5, 6, 20, 25 e 26

I contenuti e le note esplicative relative alle suddette dichiarazioni sono riportate nell'analisi seguente relativa a tutti i 38 punti della dichiarazione.

Enti obbligati a completare il modello in tutte le sue parti.

Gli enti che non sono esentati neppure parzialmente, devono completare il modello,

Si segnala, comunque, che non tutti i punti risultano essere obbligatori; infatti un documento tecnico dell'Agenzia delle Entrate ⁶ riporta per ogni dichiarazione l'obbligatorietà (o meno) della risposta da parte dell'ente;.

Le dichiarazioni che, dal documento citato, risultano obbligatorie, sono:

4, 5, 6.

Se si è comunque in possesso di dati utili all'Amministrazione finanziaria ai fini dei controlli, è preferibile riportare dette informazioni anche dove non fossero obbligatorie.

Dichiarazione 1 - che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale⁷

Per usufruire delle agevolazioni oggetto della normativa (non imponibilità IRES e IVA delle quote sociali e dei corrispettivi da soci) l'ente deve essere "ente non commerciale", e pertanto non deve svolgere in via esclusiva o principale attività commerciale.

Dato che alla presente dichiarazione sono obbligati gli enti non commerciali (di tipo associativo), la dichiarazione del presente punto non presenta opzioni.

Dichiarazione 2 - che è stato adottato lo statuto

Il rappresentante legale deve dichiarare se è stato adottato uno statuto; in questa dichiarazione non interessa la forma con la quale forma è stato redatto, né il contenuto.

2) che è stato adottato lo statuto

SI

NO

Dichiarazione 3⁸ - che l'ente ha personalità giuridica

La personalità giuridica si acquisisce attraverso un procedimento amministrativo che porta all'iscrizione dell'ente al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura o la Regione presso le quali ha sede legale l'ente.

⁶ "Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", pubblicato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2009

⁷ Art 73, c 1, 4 e 5, DPR 917/86 recante la definizione di ente non commerciale;
Art 149 ibidem – Perdita della qualifica di ente non commerciale;

⁸ DPR 361/00 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

ATTENZIONE: L'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche non è da confondersi con l'eventuale iscrizione ad altro Albo, Registro o Elenco (delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, del CONI).

Documentazione utile alla compilazione: Provvedimento (Prefettura o Regione) di iscrizione dell'ente nel Registro delle Persone Giuridiche

3) che l'ente ha personalità giuridica SI NO

Dichiarazione 4 - che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali

L'ente deve segnalare se ha articolazioni locali sia che esse abbiano autonoma soggettività giuridica (con proprio codice fiscale), sia che non l'abbiano.

Questa dichiarazione è obbligatoria anche per gli enti che devono compilare parzialmente il modello

4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali SI NO

Dichiarazione 5 - che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente

Caso opposto al precedente, il rappresentante legale deve segnalare se l'ente fa parte di una struttura sopraordinata, e, nel caso di risposta affermativa, deve indicare il codice fiscale della struttura sopraordinata.

Documentazione utile alla compilazione: Codice fiscale della struttura sopraordinata

Questa dichiarazione è obbligatoria anche per gli enti che devono compilare parzialmente il modello

5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F. SI NO


Nel caso di risposta affermativa, bisogna indicare il codice fiscale della struttura sopraordinata.
In caso di articolazioni a diversi livelli (comunale, provinciale, regionale, nazionale) deve essere indicata la struttura sopraordinata riportata nello statuto dell'ente dichiarante, quale struttura di riferimento che ispira i principi di azione all'ente sotto ordinato (ente dichiarante).

Dichiarazione 6 - che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi

Spesso le associazioni si affiliano ad altre strutture (federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni di promozione sociale di carattere nazionale), senza per questo "dipendere" da queste. L'ente dichiarante deve indicare se fa parte di federazioni o gruppi.

Questa dichiarazione è obbligatoria anche per gli enti che devono compilare parzialmente il modello

6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi

SI

NO

Dichiarazione 7 - che le modalità di convocazione degli associati prevedono: - convocazione individuale - convocazione collettiva

La **convocazione individuale** consiste nell'invio della convocazione delle assemblee (ordinarie e straordinarie) al recapito dell'associato (indicato dal medesimo in sede di iscrizione o successivamente). L'eventuale pubblicazione della convocazione sul periodico inviato a tutti gli associati è da intendersi quale convocazione individuale.

7) che le modalità di convocazione degli associati prevedono:

convocazione individuale

convocazione collettiva

Si consiglia di verificare nello statuto la forma di convocazione riportata

Per **convocazione collettiva** si intende, per esempio, l'affissione presso la sede legale dell'ente o presso altra sede frequentata dai soci delle convocazioni assembleari.

La forma di convocazione degli associati deve essere "idonea", cioè consentire agli stessi la possibilità di ricevere l'informazione dell'imminente riunione assembleare.

Dichiarazione 8 - che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo

Si intende per elettorato attivo la possibilità per ogni associato maggiorenne (o associato non persona fisica) di eleggere le cariche riportate nello statuto quali organi statutari (per esempio i consiglieri, il presidente – se non eletto dal consiglio direttivo).

L'elettorato passivo consiste nella possibilità per ogni associato maggiorenne (o associato non persona fisica) di essere eletto alle cariche riportate nello statuto.

Gli enti associativi che usufruiscono della decommercializzazione delle entrate derivanti dalle attività di vendita di beni e servizi agli associati devono concedere agli associati maggiorenni (o associati non persone fisiche) questi due diritti (elettorato attivo e passivo), senza distinzione al variare di eventuali contributi o quote versate.

L'obbligo di riconoscere questi diritti non si applica alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.⁹

Documentazione utile alla compilazione: Statuto ed eventuale regolamento statutario

8) che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo

SI

NO

Dichiarazione 9 - che le quote associative sono uguali e non differenziate

Le quote sociali consentono al soggetto di iscriversi all'associazione o di rinnovare l'adesione, godendo dei pieni e pari diritti riconosciuti alla totalità degli associati. Non hanno il carattere di liberalità, e neppure di corrispettivo.

Le quote sociali devono essere uniformi; se l'ente ha differenziato le quote sociali a ciò potrebbe corrispondere un accesso non uniforme a diritti e doveri e a servizi o beni prestati o ceduti dall'associazione; in questo caso le quote sociali non sono tali ma corrispettivi.¹⁰

Se l'ente ha diversificato le quote sociali ma senza che ciò comporti una differenza nelle prerogative sui diritti o sui servizi, le quote sociali mantengono la loro natura.

Gli enti spesso differenziano le tipologie di soci (fondatori, onorari, junior) senza per questo riconoscere sostanziali diversità di trattamenti.

Documentazione utile alla compilazione: Statuto ed eventuale regolamento statutario, delibere dell'assemblea che hanno stabilito l'ammontare delle quote sociali

9) che le quote associative sono uguali e non differenziate

SI

NO

Dichiarazione 10 - che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari

Per questa dichiarazione è necessario definire quali siano gli organi amministrativi. Dal tenore letterario della dichiarazione, si ritiene che non si parli qui di tutti gli organi statutari, ma solo di quelli che hanno operatività amministrativa. Sono organi amministrativi il Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione – compreso il Presidente -, l'eventuale Comitato Esecutivo; il Collegio dei Revisori dei Conti non è organo amministrativo ma organo di controllo.

Per questa dichiarazione rilevano le somme percepite dai membri degli organi amministrativi in conseguenza del loro ruolo istituzionale; pertanto sono esclusi rimborsi non forfetari, cioè per spese sostenute dal componente dell'organo su mandato diretto dell'ente.

⁹ Art 148, c 9, DPR 917/86

¹⁰ Art 148, c 2, DPR 917/86

Si rammenta che è considerata in ogni caso ipotesi di distribuzione indiretta di utili, la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti annui superiori a quelli riconosciuti al presidente del collegio sindacale di una società per azioni.¹¹

Le organizzazioni di volontariato non possono riconoscere ai propri aderenti (e pertanto neppure ai componenti gli organi amministrativi) alcun compenso.¹²

Documentazione utile alla compilazione: Statuto ed eventuale regolamento statutario

10) che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari SI NO

Dichiarazione 11 - che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale

La normativa richiede che gli enti che si avvalgono della defiscalizzazione dei corrispettivi (versati dai soci a fronte di beni o servizi) debbano redigere annualmente un rendiconto economico – finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

Documentazione utile alla compilazione: Statuto ed eventuale regolamento statutario, delibere dell'assemblea di approvazione del rendiconto

11) che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale SI NO

Dichiarazione 12 - che l'ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici

Questo è il cuore della dichiarazione; bisogna rispondere se l'ente riceva altre somme dai soci a titolo di corrispettivo, cioè come versamenti per specifici beni venduti o servizi prestati dall'associazione all'associato¹³. Non si considerano corrispettivi le quote sociali ordinarie e straordinarie (richieste dall'assemblea per sanare eventuali ammanchi o effettuare investimenti) e le donazioni.

Documentazione utile alla compilazione: rendiconto annuale

12) che l'ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici SI NO

Dichiarazione 13 - che l'ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento

L'attività svolta nei confronti dei non associati verso corrispettivo (cioè non gratuita) è sempre attività commerciale.

¹¹ Art 10, c 6, lett c, D Lgs 460/97; cfr. Circ 124/98 par. 5.3

¹² Artt 2 e 3, L 266/91

¹³ Art 148, c 3, DPR 917/86

Se si realizza questo tipo di attività, deve essere riportato nella prima parte del modello (in alto a destra) il numero di Partita Iva.

Non rilevano qui i seguenti casi:

- raccolta pubblica di fondi svolta occasionalmente, in quanto l'ente offre al sovventore un bene di modico valore a fronte di una donazione ¹⁴;
- offerta di servizi per corrispettivi inferiori ai costi di diretta imputazione. ¹⁵

Documentazione utile alla compilazione: rendiconto annuale

13) che l'ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento SI NO

Dichiarazione 14 - che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria

Il rappresentante legale deve dichiarare (indicando NO) se siano corrisposte dai soci quote associative straordinarie o supplementari richiesti dall'assemblea o dall'organo amministrativo, spesso per venire incontro a situazioni deficitarie di cassa. Non rilevano in questo caso le erogazioni liberali, né i corrispettivi versati per acquisto di beni o di servizi.

Documentazione utile alla compilazione: Statuto ed eventuale regolamento statutario, rendiconto annuale

14) che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria SI NO

Dichiarazione 15 - che l'attività nei confronti dei non associati è svolta: - abitualmente - occasionalmente - no

Come chiarito dalla Circolare 45/09, oggetto della richiesta sono tanto le attività a pagamento, quanto quelle gratuite.

Rimane non definita dal punto di vista legislativo la differenza tra abituale e occasionale.

Documentazione utile alla compilazione: rendiconto annuale

15) che l'attività nei confronti dei non associati è svolta: abituamente occasionalmente no

Dichiarazione 16 - che l'ente si avvale di personale dipendente

Si chiede all'ente di dichiarare se abbia alle sue dipendenze personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Come chiarito nella Circolare 45/09 è da intendersi inclusa

¹⁴ Art 143, c 3, lett a, DPR 917/86

¹⁵ Art 143, c 1, DPR 917/86 – le altre condizioni per la decommercializzazione sono che i servizi non rientrino nell'articolo 2195 del codice civile e siano resi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione

nell'ambito di questa dichiarazione ogni altra forma di rapporto di lavoro "assimilata" ai fini fiscali ¹⁶ a quello dipendente come le borse di studio, gli emolumenti agli amministratori, le collaborazioni a progetto.

Sono escluse le collaborazioni occasionali e quelle professionali.

Documentazione utile alla compilazione: rendiconto annuale

16) che l'ente si avvale di personale dipendente

SI

NO

Dichiarazione 17 - che l'ente utilizza locali di proprietà

Il riferimento all'utilizzo è rilevante; si chiede se, in caso di proprietà di un immobile, l'ente utilizzi questo immobile per lo svolgimento delle proprie attività. Se l'ente ha in **proprietà immobili che non utilizza per lo svolgimento dell'attività** (ad esempio li affitta o li concede in comodato), deve rispondere **NO**.

Questa dichiarazione è rilevante anche ai fini ICI, in merito all'eventuale godimento dell'esenzione ¹⁷ concessa agli enti non commerciali.

L'ente può realizzare anche solo una parte della propria attività nei locali di proprietà, e pertanto rispondere affermativamente, oltre alla presente dichiarazione, anche ad una o ad entrambe delle seguenti dichiarazioni.

Non rileva neppure definire se abbia la sede legale presso il locale di proprietà.

Documentazione utile alla compilazione: contratto di acquisto dell'immobile

18) che l'ente utilizza locali in locazione

SI

NO

Dichiarazione 18 - che l'ente utilizza locali in locazione

Nel caso l'ente utilizzi locali in locazione deve rispondere affermativamente. Si rammenta che il contratto di locazione deve essere registrato.

Documentazione utile alla compilazione: contratto di locazione dell'immobile

18) che l'ente utilizza locali in locazione

SI

NO

Dichiarazione 19 - che l'ente utilizza locali in comodato gratuito

Nel caso l'ente utilizzi locali concessigli in comodato (che è contratto essenzialmente gratuito ¹⁸) deve rispondere affermativamente. Il contratto deve essere registrato in caso sia redatto in forma scritta ¹⁹

Documentazione utile alla compilazione: contratto di comodato dell'immobile

¹⁶ Art 50, DPR 917/86

¹⁷ Art 7, c 1, lett i, D Lgs 504/92

¹⁸ Artt 1803 e segg codice civile

¹⁹ Tariffa Parte I, art 5, c 4, TU 131/86; in caso di contratto in forma verbale, non deve essere registrato, sempre che non venga fatta menzione del comodato in altro atto tra il comodante e il comodatario

Dichiarazione 20 - che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità: - abitualmente - occasionalmente - no

L'attività di sponsorizzazione o pubblicità è sempre commerciale.

Come già segnalato, ad oggi non è stata definita la differenza tra attività abituale e attività occasionale. Pare pertanto ininfluenza se un'eventuale attività di questo tipo venga svolta con carattere abituale o occasionale.

E' attività pubblicitaria anche l'apposizione contro corrispettivo di marchi all'interno dei periodici dell'ente.

Soltanto in occasione di raccolte pubbliche di fondi organizzate occasionalmente, le sponsorizzazioni sono da considerarsi erogazioni liberali sempre che venga riconosciuta dall'azienda a favore dell'ente una somma superiore rispetto al valore pubblicitario dell'esposizione del marchio.

Non è da considerarsi sponsorizzazione né pubblicità l'apposizione di marchi di enti non commerciali (ad esempio Fondazioni ex bancarie) o di enti pubblici (ad esempio Unione Europea, Regione ecc) nelle pubblicazioni o in altri documenti (locandine) nel contesto di progetti finanziati o patrocinati da detti enti a favore di enti associativi.

Se il dichiarante risponde affermativamente (sia "abituamente", sia "occasionalmente"), deve essere riportata la somma dei ricavi ricevuti nel corso dell'ultimo esercizio chiuso.

Documentazione utile alla compilazione: contratti di sponsorizzazione

20) che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità:

abituamente

occasionalmente

no

.00

Dichiarazione 21 - che l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi

Si ritiene che debbano essere considerati (riportandone i costi sostenuti nell'ultimo anno) i messaggi pubblicitari relativi alle attività a pagamento rivolte verso soci e/o non soci, e non anche quelli che non danno ritorno economico perché relativi ad attività gratuite.

Non devono neppure essere considerati i messaggi con i quali si pubblicizzano le raccolte pubbliche di fondi.

Documentazione utile alla compilazione: rendiconto annuale

21) che l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi

.00

SI

NO

Dichiarazione 22 - che l'ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi

- in caso affermativo specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono: 1. inferiori a quelli di mercato; 2. concordati con l'ente pubblico in base ad apposita convenzione; 3. fissati in maniera differenziata a seconda delle condizioni economiche e sociali dei destinatari

La dichiarazione relativa alla vendita di beni o prestazioni di servizi è già stata posta in due occasioni, relativamente tanto alle operazioni rivolte ai soci, quanto a quelle ai non soci (dichiarazioni 12 e 13).

Come chiarito dalla Circolare 45/09, ci si riferisce tanto alle attività rivolte ai soci quanto a quelle rivolte ai non soci; l'attenzione deve essere concentrata sulle tre modalità di determinazione dei prezzi adottate dall'ente, premettendo che peraltro non sono alternative tra loro. Quella che pone maggiori difficoltà è la prima, in quanto se si parla di attività rivolte verso i soci, la vendita (ai soci) a prezzi inferiori ai prezzi di mercato può essere serio indicatore di distribuzione indiretta di utili²⁰.

Documentazione utile alla compilazione: rendiconto annuale

22) che l'ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
in caso affermativo specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono:				
1. inferiori a quelli di mercato	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
2. concordati con l'ente pubblico in base ad apposita convenzione	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
3. fissati in maniera differenziata a seconda delle condizioni economiche e sociali dei destinatari	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Dichiarazione 23 - che l'ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro:

La dichiarazione richiede le entrate complessive dell'ente, sia quelle commerciali che quelle non commerciali.

Documentazione utile alla compilazione: rendiconti dell'ultimo triennio

23) che l'ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro: _____,00

Dichiarazione 24 - che il numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso è pari a:

Vi sono quattro opzioni, a seconda della numerosità dei soci. Si rammenta che si parla dei soli soci e non anche dei meri donatori che non hanno formulato neppure verbalmente l'intenzione di associarsi, ma che hanno "solo" effettuato una erogazione liberale.

Vi è un'incongruenza tra il modello e le istruzioni dell'Agenzia. Nel modello si chiede di indicare il numero di soci risultanti nell'ultimo esercizio chiuso, mentre le istruzioni suggeriscono di riferirsi al numero di soci presenti alla data di compilazione del modello. La Circolare 45/09 afferma che occorre seguire l'indicazione del modello.

²⁰

Art 10, c 6, lett a), D Lgs 460/97

Documentazione utile alla compilazione: libro soci

24) che il numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso è pari a:	fino a 20	da 21 a 100	da 101 a 500	oltre 500
---	-----------	-------------	--------------	-----------

Dichiarazione 25 - che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore

Le istruzioni al modello riportano 15 macrosettori. Si deve indicare il codice relativo a quello prevalente, che caratterizza l'attività dell'ente; o, in mancanza, quello maggiormente assimilabile al proprio settore di attività: **1.** assistenza sociale; **2.** socio-sanitario; **3.** beneficenza; **4.** educazione e formazione; **5.** sport; **6.** ambiente; **7.** cultura (arte, musica, teatro, cinema); **8.** ricerca scientifica; **9.** ricreazione, intrattenimenti e promozione sociale; **10.** tutela dei diritti (delle minoranze, delle donne e minori vittime di violenza, dei migranti, ecc.); **11.** tutela della famiglia e dell'infanzia; **12.** tutela dei lavoratori, delle categorie economiche e dei consumatori; **13.** tutela delle tradizioni locali e delle culture alimentari; **14.** politica; **15.** religione.

Documentazione utile alla compilazione: statuto

Questa dichiarazione è obbligatoria anche per gli enti che devono compilare parzialmente il modello

25) che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):		
--	--	--

Dichiarazione 26 - che l'ente svolge le seguenti specifiche attività

Le opzioni qui possono essere diverse, in quanto le associazioni realizzano differenti attività per perseguire il fine sociale. Le istruzioni al modello riportano 26 tipologie di attività.

Indicare, barrando una o più caselle elencate (**se nessuna di esse viene svolta non barrare alcuna casella**): **1.** produzione e vendita di beni; **2.** commercio di beni; **3.** ristorazione; **4.** bar e altre forme di somministrazioni di alimenti e bevande; **5.** alloggio; **6.** gestione case di cura; **7.** assistenza a svantaggiati; **8.** raccolta fondi per finalità sociali; **9.** scuola; **10.** gestione corsi di istruzione e formazione; **11.** organizzazione eventi sportivi; **12.** gestione scuola di ballo; **13.** gestione palestra; **14.** gestione centro sportivo (piscina, campi da tennis, di calcio, ecc.); **15.** musei, mostre e fiere; **16.** convegni e congressi; **17.** consulenza e assistenza giuridica o contabile; **18.** manifestazioni spettacolistiche (teatro, cinema, concerti, ecc.); **19.** attività di intrattenimento (trattenimenti danzanti con esecuzioni musicali non dal vivo, giochi elettronici, automatici ecc.); **20.** pubblicazioni e ricerche; **21.** viaggi e soggiorni turistici; **22.** trasporto; **23.** attività funerarie; **24.** attività radiofonica, televisiva e multimediale; **25.** raccolta rifiuti; **26.** vigilanza ambientale.

Documentazione utile alla compilazione: statuto

Questa dichiarazione è obbligatoria anche per gli enti che devono compilare parzialmente il modello

26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Dichiarazione 27 - che gli amministratori dell'ente sono:

Devono riportarsi i codici fiscali dei membri del Consiglio Direttivo (compreso il Presidente), alla data della compilazione della dichiarazione. Inoltre si deve inserire tra gli amministratori anche chi ha ricevuto ampie deleghe di amministrazione, di norma il Direttore o Segretario Generale.

Dato che di norma il Consiglio Direttivo ha più di tre membri, si devono compilare più modelli, numerandoli progressivamente nella parte in alto a destra.

Per chi compila il modello Unico Enti non commerciali, si può far riferimento – se nel corso dell'anno non sono cambiati – agli amministratori indicati nel riquadro RO, escludendo i riferimenti ai componenti gli organi di controllo.

Documentazione utile alla compilazione: codice fiscale degli amministratori, eventuale Unico ENC

27) che gli amministratori dell'ente sono:	C.F.	
	C.F.	
	C.F.	

Dichiarazione 28 - che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti

Si chiede all'ente di dichiarare se gli amministratori dell'ente, indicati nella dichiarazione 27, sono dipendenti, cioè personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; è da intendersi inclusa nell'ambito di questa dichiarazione ogni altra forma di rapporto di lavoro "assimilata" ai fini fiscali a quello dipendente come le borse di studio, gli emolumenti agli amministratori, le collaborazioni a progetto. Sono escluse le collaborazioni occasionali e quelle professionali.

Documentazione utile alla compilazione: contratti di lavoro relativi agli amministratori

28) che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti	SI	NO
---	----	----

Dichiarazione 29 - che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative

L'Agenzia fa qui riferimento al divieto agli amministratori di società e di associazioni sportive dilettantistiche di esercitare la stessa funzione in altre società e associazioni nell'ambito della

stessa federazione di riferimento o disciplina sportiva ²¹. Le altre associazioni possono invece avere amministratori che operano a favore di altri sodalizi.

Documentazione utile alla compilazione: per le sportive dilettantistiche, dichiarazione degli amministratori di non trovarsi nelle condizioni sopra riportate

29) che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative SI NO

Dichiarazione 30 - che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro

Devono essere qui indicate le somme ricevute a titolo di donazione da persona fisica, azienda o altro ente non commerciale nell'ultimo esercizio chiuso. Sono pertanto escluse le quote associative, e altre somme derivanti da corrispettivi.

Documentazione utile alla compilazione: rendiconto annuale

30) che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro:

Dichiarazione 31 - che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro

Devono riportarsi le somme ricevute, nell'ultimo esercizio chiuso, da enti pubblici a titolo di contributo, anche a seguito di convenzione o comunque aventi natura di corrispettivi.

Documentazione utile alla compilazione: rendiconto annuale

31) che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro:

Dichiarazione 32 - che esistono avanzi di gestione

Deve essere dichiarata la presenza di eventuale utile derivante dal complesso delle attività, commerciali e non commerciali, anche derivante da avanzi di gestione degli anni precedenti.

Documentazione utile alla compilazione: rendiconto annuale

32) che esistono avanzi di gestione SI NO

Dichiarazione 33 - che l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi numero giorni

In caso di realizzazione di raccolte pubbliche di fondi, l'ente deve segnalare quante manifestazioni/eventi ha organizzato nel corso dell'ultimo esercizio chiuso e, come specificato nella Circolare 45/09, la durata in giorni della manifestazione che è durata più a lungo.

²¹ Art 90, c 18-bis, L 289/02

Rammentiamo che le raccolte pubbliche di fondi ²² sono decommercializzate ai fini IRES, IVA e di qualsiasi altra imposta, a condizione che siano occasionali, che l'offerta ai sovventori consista in beni di modico valore o in servizi, che dette raccolte avvengano in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Se la stessa raccolta è organizzata da un ente in più Comuni, in occasione di una stessa ricorrenza e nello stesso periodo, la raccolta pubblica di fondi è da considerarsi unitaria.

Si rammenta anche che è da considerarsi raccolta pubblica di fondi solo l'evento nel quale ci sia l'offerta, a chi sovvenziona l'ente, di un bene di modico valore o di un servizio. Le mere sollecitazioni di donazioni anche effettuate in luogo pubblico non rientrano nella casistica di questo punto.

Documentazione utile alla compilazione: rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio relativo alle raccolte pubbliche di fondi

33) che l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi	numero	giorni	SI	NO
--	--------	--------	----	----

Dichiarazione 34 - che per la raccolta fondi viene redatto apposito rendiconto finanziario

Ulteriore condizione per la defiscalizzazione della raccolta pubblica di fondi è la redazione ²³, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Documentazione utile alla compilazione: rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio relativo alle raccolte pubbliche di fondi

34) che per la raccolta fondi viene redatto apposito rendiconto finanziario	SI	NO
---	----	----

Dichiarazione 35 - che l'atto costitutivo e/o lo statuto, redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972, è stato elaborato nella forma di – atto pubblico – scrittura autenticata – scrittura privata registrata registrato presso l'ufficio di CODICE COMUNE, DATA, NUMERO

²² Art 143, c 3, lett a) DPR 917/86

²³ Art 20, DPR 600/73

REGISTRAZIONE, SERIE e che sono state apportate modifiche (eventuali) all'atto costitutivo e allo statuto mediante i seguenti atti:

Nella presente dichiarazione, il rappresentante legale riporta gli estremi della registrazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto nel quale sono stati accolti per la prima volta i principi funzionali alla defiscalizzazione delle entrate derivanti dalla vendita di beni o servizi ai soci. Inoltre deve essere barrata la casella relativa alla forma di elaborazione dell'atto.

Il codice Comune corrisponde al codice catastale del comune è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it

In caso di successive modifiche, devono essere riportati gli estremi degli atti di modifica, e, in caso di insufficienza di spazio, devono essere inserite le modifiche più recenti. La presente dichiarazione e la numero 36 non devono essere compilate da chi non si avvale del regime riportato nelle dichiarazioni medesime, da chi pertanto non defiscalizza le eventuali entrate da vendita ai soci di beni o di servizi (ad esempio, da chi riceve solo quote sociali).

Documentazione utile alla compilazione: statuto

35] che l'atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di *barrare la casella appropriata*:

<input type="checkbox"/>	Atto pubblico	<input type="checkbox"/>	Scrittura privata autenticata	<input type="checkbox"/>	Scrittura privata registrata
--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------

registrato presso l'ufficio di

Codice Comune	Dato	Numero registrazione	Serie
<input type="text"/>	<input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno	<input type="text"/>	<input type="text"/>

e che sono state apportate modifiche (eventuali) all'atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti:

Dichiarazione 36 - che nell'atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 (confermare barrando le caselle): lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f)

L'ente dichiara che nello statuto sono presenti i requisiti i cui estremi legislativi sono riportati nella dichiarazione stessa, e relativi a:

lett. a): divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

lett. b): obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Agenzia per le Onlus) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

lett. c): disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

lett. d): obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

lett. e): eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

lett. f): intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Documentazione utile alla compilazione: statuto

36) che nell'atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 (confermare barrando le caselle):

(vedere istruzioni)

lett. a)

lett. b)

lett. c)

lett. d)

lett. e)

lett. f)

Dichiarazione 37 - di avere optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991

La dichiarazione è relativa a chi, realizzando attività di natura commerciale, ha optato per una normativa specifica²⁴, che consente sostanziosi risparmi di imposta sia in termini IRES che IVA.

Documentazione utile alla compilazione: dichiarazione di apertura partita IVA o di variazione attività (AA7/9)

37) di avere optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991

SI

NO

²⁴

L. 398/91

Dichiarazione 38 - di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente modello (in caso di presentazione tramite intermediario)

Ad eccezione di chi ha accesso diretto al sistema dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, tutti gli altri enti sono obbligati ad eleggere a proprio domicilio quello dell'intermediario che ha trasmesso la presente dichiarazione; l'elezione del domicilio è limitata alle successive comunicazioni dell'Agenzia relative i contenuti del modello stesso. La dichiarazione del presente punto non presenta opzioni.

38) di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente modello (in caso di presentazione tramite intermediario)

Il ruolo dell'intermediario

Gli intermediari abilitati dall'Agenzia delle Entrate ²⁵ (professionisti del settore tributario e Caf) assumono un ruolo centrale in questo nuovo adempimento. Vediamo perché:

- in caso di presentazione del modello Eas, tramite intermediario abilitato, il legale rappresentante dell'ente associativo è obbligato a dichiarare di eleggere proprio domicilio presso l'intermediario medesimo, ai fini di ogni eventuale comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate successiva all'inoltro del modello EAS. Di conseguenza, le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate all'ente associativo saranno inviate all'intermediario anziché direttamente all'ente associativo. Quindi, l'intermediario dovrà attivarsi per inoltrare le comunicazioni all'ente associativo;
- gli intermediari abilitati, inoltre, sono obbligati a fornire all'ente associativo che li ha incaricati della trasmissione telematica una copia cartacea del modello Eas firmata dal legale rappresentante;
 - copia dell'incarico a trasmettere telematicamente la dichiarazione,
 - copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e costituisce prova dell'avvenuta presentazione. Tale modello, firmato sia dall'intermediario abilitato (recante la data di accettazione dell'incarico) che dal legale rappresentante dell'ente associativo, deve essere conservato a cura di questo.

Controlli futuri

L'obiettivo del provvedimento e della norma iniziale (art. 30) è quello di consentire all'Agenzia delle Entrate una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo

²⁵ Commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del DPR n. 322 del 22 luglio 1998